

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**  
*sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 82 del 29 settembre 2022*

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2022-2024 E MODIFICHE NORMATIVE**

**Articolo 1**

L'articolo aggiorna gli importi dei residui attivi e passivi stimati in sede di bilancio di previsione 2022/2024 del rendiconto 2021 approvato con DGR 513 del 2/5/2022 (PDL 111/2022).

**Articolo 2**

L'articolo adegua la giacenza di cassa presunta in sede di bilancio di previsione al valore risultante nel rendiconto dell'anno 2021 approvato con DGR 513 del 2/5/2022 (PDL 111/2022).

**Articolo 3**

La disposizione recepisce, sulla base dei dati al 31/12/2021 risultanti dal rendiconto, segnatamente all'articolo 11, l'importo del risultato di amministrazione (comma 1) e del disavanzo finanziario (comma 2) determinato in complessivi euro 77.226.457,14 che corrisponde interamente al disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, di cui al Prospetto O) allegato alla PDL 111/2022 e dettagliatamente quantificato nell'articolo successivo.

**Articolo 4**

L'articolo ridetermina l'autorizzazione alla contrazione dei mutui pregressi sulla base degli importi stabiliti dal rendiconto 2021 - Allegato O) Prospetto mutui autorizzati e non contratti per ciascuna delle seguenti annualità: dal 2007 al 2011 e dal 2019 al 2021.

Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle autorizzazioni dei mutui pregressi, per effetto delle variazioni apportate con questa legge, trovano corrispondenze con gli importi stabiliti dal rendiconto

Titolo / tipologia	capitolo	Stanziamenti di bilancio iniziale	Variazioni apportate con questa legge	Stanziamento stabilito dal Rendiconto 2021
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010011	13.696.204,51	- 13.696.204,51	-
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010012	14.263.893,73	- 6.295.039,23	7.968.854,50
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010013	19.022.285,75	- 5.065.601,74	13.956.684,01
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010014	10.530.386,76	- 4.456.072,23	6.074.314,53
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010015	16.646.971,23	- 7.193.992,05	9.452.979,18
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010016	6.088.875,44	- 804.840,34	5.284.035,10
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010022	6.788.947,38	-	6.788.947,38
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010023	16.362.761,32	- 2.808.542,34	13.554.218,98
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010024	46.891.212,52	- 32.744.789,06	14.146.423,46
		<b>150.291.538,64</b>	<b>- 73.065.081,50</b>	<b>77.226.457,14</b>

### Articolo 5

L'articolo 5 modifica la legge regionale 9/2006 concernente "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" come richiesto dalla struttura regionale competente al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro del turismo del 29/09/2021 prot. n. 1782 che stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il D.M. all'articolo 1, comma 4, stabilisce che se la Regione adotta un proprio codice identificativo regionale, questo sostituisce il codice identificativo nazionale. Pertanto lo stesso legislatore nazionale sembra favorire l'adozione del CIR mantenendo l'operatività alle regioni che hanno già attivato le procedure di assegnazione.

La Regione Marche con l'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 ha già istituito il codice identificativo regionale (CIR) limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere.

Considerato che il codice identificativo nazionale (CIN) riguarda tutte le strutture ricettive, comprese quelle alberghiere e all'aria aperta, si ritiene opportuno estendere l'attribuzione del CIR, già attribuito dalla Regione Marche alle strutture extralberghiere, a tutte le strutture ricettive regionali.

Con questa modifica viene abrogato l'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 e viene inserito un nuovo articolo che istituisce il registro di tutte le strutture ricettive regionali, allargando la previsione dell'attuale articolo 34 bis che limita il registro all'extralberghiero, e attribuisce un relativo codice identificativo regionale (CIR).

Il nuovo articolo proposto esclude dall'inserimento al registro regionale solo:

- a) le attività relative alla sezione II del Capo II concernenti attività che non riguardano l'ospitalità dei turisti (stabilimenti balneari, turismo nautico etc.);
- b) Capo III Aree di sosta attrezzate gestite da soggetti pubblici o associazioni senza scopo di lucro;
- c) Capo IV Campeggi didattico educativi (campeggi provvisori promossi da enti o associazioni senza scopo di lucro).

L'estensione del registro alle strutture alberghiere e all'aria aperta con la possibilità di attribuire il CIR consentirà una rilevante semplificazione per tutte le strutture ricettive delle Marche che non dovranno attivarsi attraverso nuove procedure per registrarsi nella piattaforma nazionale ma continueranno ad operare sulla piattaforma già esistente ed operante.

Il comma 2 demanda alla Giunta, che adotterà apposito atto, gli aspetti organizzativi e gestionali della tenuta del registro e modalità per il rilascio del codice (CIR).

Il comma 5 attesta l'invarianza finanziaria ed organizzativa della disposizione; si tratta infatti di una estensione dell'applicazione informatica del registro delle strutture ricettive (Istrice/Ross1000) già in uso; la piattaforma è già esistente ed operante e pertanto non necessita alcun onere aggiuntivo di risorse né di personale né strumentali né finanziarie.

### Articolo 6

L'articolo, al comma 1, introduce modifiche alla legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), al fine di individuare espressamente l'organo competente a nominare i componenti del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione di cui all'articolo 26 della legge.

Il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione, composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione regionale, scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale, ha lo scopo di coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nell'analisi tecnico-normativa degli atti normativi proposti. Tale organo, come si evince anche dalla posizione dell'articolo 26 nell'ambito del quadro regolatorio tracciato dalla

legge, costituisce un organismo di supporto al Presidente e alla Giunta regionale, che provvede, dunque, alla sua nomina nel rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 26, comma 2, della legge. Tramite l’inserimento della disposizione sopra riportata viene pertanto indicato in modo espresso che la nomina dei componenti del Comitato rientra tra le funzioni della Giunta regionale.

Al comma 2, con la modifica della disposizione vigente, si prevede il possibile conferimento della funzione di datore di lavoro a un “dirigente”, anziché esclusivamente ad un direttore di dipartimento come previsto in termini generali dalle disposizioni statali di riferimento (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### Articolo 7

L’articolo modifica la legge regionale 29/2021 concernente “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile”. La modifica si rende necessaria per eliminare, relativamente all’annualità 2021, il disallineamento tra la disposizione finanziaria e l’attuazione della legge regionale 29/2021 che ha allocato euro 20.000,00, anziché nel Titolo 1°, nel titolo 2° al capitolo 2070120074 avente come denominazione <FONDO PER I BORGHI E L'ACCOGLIENZA DIFFUSA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BORGHI - ACQUISTO BENI E SERVIZI>. La disposizione ha natura ordinamentale.

### Articolo 8

L’articolo ridetermina gli stanziamenti rispettivamente iscritti con la legge regionale n. 39/2021 (Bilancio di previsione 2022-2024), nel Fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste come sotto specificato:

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Nota
Missione 20 Programma 01	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	185.159,55	Stanziamen- to rideterminato con questa legge
Missione 20 Programma 01	2200110003	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	500.000,00	Stanziamen- to rideterminato con questa legge

### Articolo 9

L’articolo modifica la legge regionale n. 30/2021 concernente “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione”. La modifica si rende necessaria per consentire la corretta collocazione degli interventi autorizzati dalla legge regionale 30/2021 che, nel testo vigente, prevede l’iscrizione delle risorse correnti nel Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico" anziché nel Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”. La somma di euro 30.000,00, infatti, è destinata a spesa corrente per la realizzazione di attività culturali. La disposizione ha natura ordinamentale.

Nel bilancio finanziario gestionale vigente gli interventi di cui alla l.r. 30/2021 trovano copertura a carico dei capitoli sotto riportati. Pertanto la modifica consente di sanare il disallineamento tra la disposizione normativa e la corretta collocazione del capitolo di spesa corrente nel bilancio.

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>capitolo</b>	<b>denominazione</b>	<b>stanziamento anno 2022</b>	<b>nota</b>
Missione 5 Programma 1 Titolo 2	2050120148	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche- Spese di investimento. Trasferimento a privati- CNI/2022	170.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente
Missione 5 Programma 2 Titolo 1	2050210484	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione Marche- Spese correnti - Acquisto di beni e servizi- CNI/2022	30.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

### Articolo 10

L'articolo modifica la legge regionale n.35/2021 concernente "Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche – ATIM. Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30". La modifica si rende necessaria per indicare correttamente l'elenco dei commi di riferimento del comma 13, che stabilisce le riduzioni alle autorizzazioni di spesa della Tabella A allegata alla l.r. 54/2020 (Bilancio di previsione 2021/2023). In luogo del comma 6 vanno indicati i commi 5,7 e 10 che autorizzano l'utilizzo delle risorse già stanziato e autorizzate nel bilancio 2021/2023, per la copertura degli interventi della l.r. 35/2021. La disposizione ha natura ordinamentale.

### Articolo 11

L'articolo modifica l'articolo 51, comma 1, della legge regionale 31/2001 concernente "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione" al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto legislativo 118/2011; la modifica definisce i soggetti titolari a richiedere alla banca tesoriere il pagamento di somme mediante l'emissione dei provvisori di uscita. La disposizione ha carattere ordinamentale.

### Articolo 12

La disposizione autorizza, con riferimento alla l.r. 8/2022 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria), per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 12.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" Titolo 1. Alla copertura si provvede mediante contestuale ed equivalente riduzione dello stanziamento della spesa a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" come di seguito indicato.

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamento 2023</b>	<b>Stanziamento 2024</b>	<b>Nota</b>
Missione 16 Programma 01 Titolo 1	2160110340	Spese per la tutela e la valorizzazione del Cavallo del Catria – LR 8/2022	12.000,00	12.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	- 12.000,00	- 12.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

**Articolo 13**

La disposizione autorizza, con riferimento alla l.r. 9/2022 (Promozione e disciplina degli Ecomusei), per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 60.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 05 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” al Titolo 1 per euro 30.000,00 e al Titolo 2 per euro 30.000,00. Alla relativa copertura si provvede mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti della spesa a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” come di seguito indicato.

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamen- to 2023</b>	<b>Stanziamen- to 2024</b>	<b>Nota</b>
Missione 05 Programma 02 Titolo 1	2050210502	Contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei – L.R. 9/2022 – CNI/2022	30.000,00	30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 05 Programma 02 Titolo 2	2050220051	Contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei – L.R. 9/2022 – CNI/2022	30.000,00	30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi	- 60.000,00	- 60.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

**Articolo 14**

La disposizione autorizza, con riferimento alla l.r. 12/2022 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo), per ciascuna annualità 2023 e 2024, una spesa di euro 40.000,00 da iscriversi in aumento della Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” al Titolo 1 per euro 40.000,00. Alla relativa copertura si provvede mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti della spesa a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” come di seguito indicato.

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Stanziamen- to 2023</b>	<b>Stanziamen- to 2024</b>	<b>Nota</b>
Missione 03 Programma 02 Titolo 1	2030210013	Spese per la realizzazione di misure di sostegno alle vittime del dovere – Art. 3 – LR 12/2022 – CNI/2022	20.000,00	20.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 03 Programma 02 Titolo 1	2030210014	Contributi per iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo – Art. 5 – L.R. 12/2022 – CNI/2022	20.000,00	20.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03	2200320052	Fondo speciale per il finanziamento	- 40.000,00	- 40.000,00	Riduzione precedente autorizzazione di spesa

Titolo 2		degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi			
----------	--	--	--	--	--

### Articolo 15

A seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, con la conseguente esondazione dei fiumi Misa e Nevola, si rende necessario un rapido supporto alle imprese gravemente danneggiate per consentire l'avvio delle operazioni di ripristino e di riadeguamento delle strutture produttive. In attesa di ulteriori provvedimenti nazionali di sostegno a tali imprese, la Regione provvede a istituire un fondo per l'accesso al credito a condizioni fortemente agevolate, al fine di consentire alle imprese la necessaria liquidità, considerata anche l'impossibilità di proseguire lo svolgimento delle attività economiche.

La lettera a) ha natura ordinamentale.

La lettera b) ridetermina l'ammontare del fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 13/2022 < Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese > a seguito della rimodulazione delle risorse già iscritte.

La lettera c) determina l'ammontare complessivo del fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni causati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 (di cui alla lettera c bis) in euro 6.072.938,00, iscritto nella Missione 14, Programma 1, come di seguito indicato.

capitolo	denominazione	Variazione stanziamento anno 2022	Note
2140110272	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario	3.322.938,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110273	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario - CFR 1201010534	1.000.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110274	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario -cfr 1305990077	1.000.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110275	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario - impiego rientri camera di commercio	250.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento
2140110276	fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 sostegno alla liquidità delle imprese trasferimento a intermediario finanziario -cfr 1305990078	500.000,00	stanziamento iscritto con la legge regionale di assestamento

<b>Totale Fondo straordinario per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022</b>	<b>6.072.938,00</b>
---	---------------------

La copertura è garantita:

- per euro 750.000,00 dalle nuove entrate iscritte con questa legge a carico dei capitoli sotto riportati.

Numero capitolo	denominazione	Variazione stanziamento anno2022	Note
1201010584	COMPARTICIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 ENTRATE DI PARTE CORRENTE -	250.000,00	Nuova entrata iscritta con legge regionale di assestamento a titolo di compartecipazione della Camera di commercio delle Marche
1305990078	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Mediocredito	500.000,00	Nuova entrata iscritta con legge regionale di assestamento a titolo di recupero di fondi disponibili presso gli intermediari MEDIOCREDITO

-per euro 2.000.000,00 dalle entrate già iscritte a carico dei capitoli sotto riportati.

Numero capitolo	denominazione	Variazione stanziamento anno2022	Note
1201010534	COMPARTICIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' ENTRATE DI PARTE CORRENTE -	1.000.000,00	già iscritto con la LR 13/2022 e rimodulato con la legge di assestamento per la copertura dei fondi di cui alla lettera c bis)
1305990077	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi	1.000.000,00	già iscritto con la LR 13/2022 e rimodulato con la legge di assestamento per la copertura dei fondi di cui alla lettera c bis)

-per euro 3.322.938,00 dal complesso delle variazioni apportate con la legge di assestamento del bilancio 2022/2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.

La lettera d) ha natura ordinamentale.

La lettera e) autorizza l'iscrizione in bilancio delle nuove entrate per euro 750.000,00 destinate al fondo straordinario a carico del Titolo 2 e del Titolo 3 come di seguito indicato.

Numero capitolo	denominazione	Variazione stanziamento anno2022	Note
1201010584	COMPARTICIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO LIQUIDITA' per fronteggiare i danni causati dagli eventi metereologici del 15 settembre 2022 ENTRATE DI PARTE CORRENTE -	250.000,00	Nuova entrata iscritta con legge regionale di assestamento a titolo di compartecipazione della Camera di commercio delle Marche
1305990078	recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese -	500.000,00	Nuova entrata iscritta con

	rientro da Mediocredito		legge regionale di assestamento a titolo di recupero di fondi disponibili presso gli intermediari MEDIOCREDITO
--	-------------------------	--	--

La lettera f) ha natura ordinamentale.

Il comma 2 ridetermina l'autorizzazione complessiva per il fondo istituito con la l.r. 13/2022 (all'articolo 1, comma 1, lettera a), come di seguito indicato.

capitolo	denominazione	Stanziamiento Autorizzato LR 13/2022	Variazione stanziamento anno 2022	Autorizzazione assestato 2022
214011025 2	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza ECONOMICA per la concessione di contributi una tantum alle imprese	152.400,00	- 130.000,00	22.400,00
214011025 1	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica per la concessione di contributi una tantum alle imprese	2.100.000,00		2.100.000,00
214011025 3	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica per la concessione di contributi una tantum alle imprese	200.000,00		200.000,00
214011024 7	Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica per la concessione di contributi una tantum alle imprese	1.162.762,86		1.162.762,86
		<b>3.615.162,86</b>	<b>- 130.000,00</b>	<b>3.485.162,86</b>

Il comma 3 determina, per le annualità 2023 e 2024, l'ammontare del Fondo speciale per far fronte agli oneri di parte corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, istituito con legge regionale 16 giugno 2022, n. 13, rispettivamente per euro 700.000,00 e per euro 450.000,00.

Alla copertura si provvede, per le rispettive annualità, mediante contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio vigente nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento come di seguito indicato.

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente	700.000,00	450.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si	- 700.000,00	- 450.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto con la l.r. 38/2021 "Disposizioni per la

		perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di investimento			formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)"
--	--	--	--	--	---

### Articolo 16

L'articolo autorizza la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e di euro 200.000,00 per l'anno 2023, al fine di sostenere le attività per l'anno scolastico 2022/2023 svolte dai Centri di educazione ambientale. La copertura è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese. Le risorse sono iscritte nel capitolo sotto indicato.

Missione Programma Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamen- to 2022	Stanziamen- to 2023	Nota
Missione 9 Programma 02 Titolo 1	2090210058	Contributi per le attività INFEA di In- formazione, forma- zione ed educazione ambientale svolte dai Centri di educazione ambientale - CNI/22	100.000,00	200.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge

### Articolo 17

L'articolo finalizza le autorizzazioni di spesa inserite nella tabella A.

Il comma 1 destina il finanziamento della legge regionale 17 maggio 2018, n. 15 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica), per le annualità 2022 e 2023, all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge.

Il comma 2 destina il finanziamento della legge regionale 29 luglio 2019, n. 22 (Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto), per le annualità 2022 e 2023, all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge.

### Articolo 18

L'articolo dispone l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi) e, in particolare, del comma 2 dell'articolo 9 (Periodicità della pubblicazione, consultazione e diffusione), dell'articolo 11 (Canoni di abbonamento e prezzi) e del comma 3 dell'articolo 17 (Disposizioni finanziarie).

Tale modifica si rende necessaria a seguito dell'evoluzione telematica che ha portato a un'ampia diffusione on-line del Bollettino Ufficiale della Regione Marche, la stampa dello stesso in forma cartacea si è praticamente azzerata e, conseguentemente, la sua vendita e i relativi canoni di abbonamento. A conferma di ciò, nel capitolo di entrata del Bilancio regionale 1301020007 ("Proventi derivanti dall'abbonamento e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione e relative inserzioni") nell'anno 2019 è stata accertata e incassata la somma di euro 246,11; nell'anno 2020 la somma di euro 40,56 e nell'anno 2021 la somma di euro 0,00.

Pertanto, nasce l'esigenza di chiudere definitivamente la specifica partita I.V.A. (00481070423), rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e avente a oggetto l'attività di commercio al dettaglio di giornali e riviste e di considerare, ai fini fiscali, tutta l'I.V.A., relativa alle fatture liquidate alla tipografia ed emesse con I.V.A. soggetta al meccanismo dello split payment, come imposta attinente ad attività svolte in ambito istituzionale e non commerciale così da regolamentare tali attività alla

stregua della disciplina in materia di rimborsi spese per rilascio di copie di atti amministrativi.

#### Articolo 19

L'articolo dispone la proroga della durata del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo ed ha, pertanto, natura ordinamentale e non comporta alcuna variazione di spesa.

#### Articolo 20

L'articolo approva le variazioni alle tabelle di autorizzazione di bilancio iniziale allegate alle leggi regionali n. 38 e n. 39 del 31 dicembre 2021.

#### Articolo 21

1. Nel triennio 2022/2024, l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/2021 aumenta complessivamente di euro 67.750.546,74 di cui euro 25.068.133,74 nel 2022, euro 5.862.413,00 nel 2023 e euro 36.820.000,00 nel 2024.
2. Per effetto del comma 1 l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2022/2024, già stabilita all'articolo 9 della l.r. 39/2021 in euro 172.721.984,66, è rideterminata complessivamente in euro 240.472.531,40 di cui:
  - a) euro 103.997.411,94 nel 2022;
  - b) euro 64.569.045,13 nel 2023;
  - c) euro 71.906.074,33 nel 2024.

Le variazioni alle autorizzazioni alla contrazione dei mutui del triennio 2022/2024 apportate con questa legge sono evidenziate nella tabella sotto riportata.

capitolo	denominazione	Variazioni assestamento ANNO 2022	Variazioni assestamen- to ANNO 2023	Variazioni assestamento ANNO 2024
160301002 6	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	-815.913,00		
160301002 7	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023		5.264.913,00	
160301002 8	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024			36.820.000,00

Per effetto delle variazioni da riaccertamento e da assestamento, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2022/2024 variano complessivamente dei seguenti importi:

Titolo / tipologia	capitolo	denominazione	Variazione complessiva
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno	25.068.133,74

		2022	
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023	5.862.413,00
Titolo 6 / Tipologia 300	1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024	36.820.000,00
			<b>67.750.546,74</b>

Per effetto delle variazioni come sopra evidenziate, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2022/2024 sono rideterminate nei seguenti importi:

capitolo	denominazione	stanziamento assestato 2022	stanziamento assestato 2023	stanziamento assestato 2024	Stanziamento assestato del triennio 2022/2024
1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022	103.997.411,94			103.997.411,94
1603010027	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023		64.569.045,13		64.569.045,13
1603010028	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024			71.906.074,33	71.906.074,33
		103.997.411,94	64.569.045,13	71.906.074,33	240.472.531,40

#### **Articolo 22**

La disposizione approva le variazioni allo stato di previsione delle entrate e le equivalenti variazioni delle spese.

#### **Articolo 23**

La disposizione riporta l'elenco degli allegati a questa legge.  
La disposizione ha natura ordinamentale.

#### **Articolo 24**

L'articolo attesta che la copertura finanziaria dei maggiori oneri iscritti con questa legge è garantita dall'equivalenza tra le variazioni complessive per ciascun anno apportate allo Stato di previsione delle entrate e allo stato di previsione delle spese come si evince dagli allegati a questa legge. La disposizione ha natura ordinamentale.

**Articolo 25**

L'articolo dispone l'urgenza.  
La disposizione ha natura ordinamentale.

ALLEGATI